



COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO

PER

IL FUNZIONAMENTO

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione C.C. n. 53 dell'11 luglio 2003 e modificato con
deliberazione consiliare n. 22 dell'11 marzo 2019**

INDICE

PARTE I - Organizzazione del C.C.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Art. 2 - Durata in carica del Consiglio

Art. 3 – Sede delle adunanze

Art. 4 – Utilizzo aula consiliare

Capo II - Il Presidente

Art. 5 – Presidenza delle adunanze

**Art. 6 – Adunanza di convalida, elezione del
Presidente e del Vice Presidente del
Consiglio Comunale**

Art. 7 – Compiti e poteri del Presidente

Capo III - I Gruppi Consiliari

Art. 8 – Costituzione

Art. 9 – Conferenza dei Capi gruppo

Capo IV - Commissioni Consiliari Permanenti

Art. 10 – Costituzione e composizione

Art. 11 – Dimissioni, decadenza, cessazione

**Art. 12 – Presidenza e convocazione delle
Commissioni**

Art. 13 – Sede delle adunanze delle Commissioni

Art. 14 – Funzionamento delle Commissioni

Art. 15 – Funzioni delle Commissioni

**Art. 16 – Segreteria delle Commissioni – Verbale
delle sedute – Pubblicità dei lavori**

Capo V - Commissioni speciali

Art. 17 – Commissioni d'indagine

Art. 18 – Commissioni di studio

Capo VI - Consiglieri scrutatori

Art. 19 – Designazione e funzioni

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme generali

Art. 20 – Mandato elettivo

Art. 21 – Disciplina dei Consiglieri

Capo II - Inizio e cessazione del mandato elettivo

Art. 22 – Entrata in carica – Convalida

Art. 23 – Dimissioni

Art. 24 – Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 25 – Sospensione dalle funzioni

Capo III – Diritti

Art. 26 – Diritto d'iniziativa

Art. 27 – Diritto a presentare emendamenti

**Art. 28 – Interrogazioni – Interpellanze – Mozioni
- Risoluzioni**

Art. 29 – L'interrogazione

- Art. 30 – L’interpellanza**
- Art. 31 – Discussione delle interrogazioni e delle Interpellanze**
- Art. 32 – La mozione**
- Art. 33 – Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio**
- Art. 34 – Diritto d’informazione e di accesso agli Atti amministrativi**
- Art. 35 – Diritto al rilascio di copie di atti e Documenti**

Capo IV - Esercizio del mandato elettivo

- Art. 36 – Diritto di esercizio del mandato elettivo - Indennità di presenza e rimborso spese**
- Art. 37 – Copertura assicurativa**
- Art. 38 – Partecipazione alle adunanze**
- Art. 39 – Astensione obbligatoria**
- Art. 40 – Nomine e designazioni di rappresentanti**

PARTE III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

- Art. 41 – Competenza**
- Art. 42 – Avviso di convocazione**
- Art. 43 – Ordine del giorno**
- Art. 44 – Avviso di convocazione – Consegna – Modalità**
- Art. 45 – Avviso di convocazione – Consegna – Termini**
- Art. 46 – Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione**

Capo II - Ordinamento delle adunanze

- Art. 47 – Deposito degli atti**
- Art. 48 – Numero legale nelle adunanze di prima convocazione**
- Art. 49 – Adunanza di prosecuzione**
- Art. 50 – Autoconvocazione**

Capo III - Pubblicità delle adunanze

- Art. 51 – Adunanze pubbliche**
- Art. 52 – Adunanze segrete**
- Art. 53 – Adunanze “aperte”**

Capo IV - Disciplina delle adunanze

- Art. 54 – Comportamento dei Consiglieri**
- Art. 55 – Ordine della discussione**
- Art. 56 – Comportamento del pubblico**
- Art. 57 – Ammissione di funzionari e consulenti in sala**
- Art. 58 – Partecipazione del Revisore dei Conti**

Capo V - Ordine dei lavori

- Art. 59 – Comunicazioni – Interrogazioni**

Art. 60 – Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 61 – Discussione – Norme generali

Art. 62 – Chiusura discussione – Dichiarazione di voto

Art. 63 – Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 64 – Fatto personale

Art. 65 – Termine dell'adunanza

Capo VI - Partecipazione del Segretario Generale

- Il verbale

Art. 66 – La partecipazione del Segretario Comunale

Art. 67 – Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Art. 68 – Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione

PARTE IV - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 69 – Entrata in vigore

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità del regolamento

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalle leggi regionali 15 marzo 1963 n° 16, 6 marzo 1986 n° 9, 11 dicembre 1991 n° 48, 26 agosto 1992 n° 7, 1 settembre 1993 n° 26, 20 agosto 1994 n° 32, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento che attua quanto disposto dall'art. 1 lettera a), dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48 che integra l'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n° 142, nell'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, la decisione è adottata, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, dal Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capi gruppo consiliari e udito il parere del Segretario Generale.

Art. 2

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con il giuramento e la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono presso il Palazzo Comunale.
2. La parte principale della sala, delimitata e circoscritta, e arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, alla Giunta Municipale ed alla Segreteria Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel modo migliore, i lavori del Consiglio. La vigilanza ai lavori consiliari deve essere assicurata da almeno un agente di Polizia Municipale.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai consiglieri, oltre ai consiglieri stessi, ai componenti della Giunta, al Segretario ed ai dipendenti in servizio, solo le persone delle quali è stata disposta l'audizione o quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'o.d.g..
4. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i Capi gruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

5. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni di Consiglio comunale da tenersi fuori della sede comunale il Presidente deve darne notizie al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a mezzo manifesti contenenti l'O.d.G. da trattare.
6. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, viene esposta la bandiera italiana, all'esterno della sede delle adunanze.

Art. 4

UTILIZZO AULA CONSILIARE E PRIMA ADUNANZA

1. L'utilizzo dei locali dell'aula consiliare deve essere autorizzato dal Legale rappresentante dell'Ente, sentito il Presidente del Consiglio comunale, nei seguenti casi:
 - Per le riunioni degli organi rappresentativi dell'Ente;
 - per iniziative e/o manifestazioni organizzate dall'Ente o da enti esterni che ne facciano richiesta, compresi incontri ufficiali in cui sono invitati Enti o personalità di particolare rilievo.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale deve avvenire entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima del giorno stabilito per la prima adunanza.
4. Qualora il Presidente del Consiglio uscente non provveda, la convocazione è disposta dal Vice Presidente uscente ed in difetto dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali (nuovo eletto) il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza, previa prestazione di giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.EE.LL.
5. Nella prima adunanza il Consiglio procede agli adempimenti di cui all'art. 28 della L.R. 9/86, come sostituito dall'art. 19 della L.R. 26/93.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Il Presidente del Consiglio comunale presiede le adunanze del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la presidenza è assunta dal Vice Presidente del Consiglio comunale ed ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

Art. 6

Adunanza di convalida, elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale

- 1. Le adunanze del Consiglio comunale indette per la convalida, il giuramento e l'eventuale surroga degli eletti, nonché per l'elezione del Presidente del Consiglio, sono presiedute dal Consigliere anziano per numero di preferenze individuali.**
- 2. Nella prima adunanza il Consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede, con voto limitato ad uno all'elezione nel suo seno di un Presidente, per la cui nomina è richiesta alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.**
- 3. Il Consiglio comunale elegge altresì, con le stesse modalità di votazione, un Vice Presidente.**

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

- 1. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio comunale, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.**
- 2. Spetta al Presidente formulare l'O.d.g., diramare gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, previa verifica della regolarità delle proposte deliberative trasmesse per competenza, nonché procedere alla prima convocazione ed attivazione delle commissioni consiliari.**
- 3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.**
- 4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama, con gli scrutatori, il risultato.**
- 5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento, e in caso di tumulto o disordine che impedisce il regolare svolgimento dei lavori Consiliari sospende la seduta.**
- 6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Presidente si avvale delle strutture comunali e di un proprio ufficio di Presidenza.**
- 7. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri d'imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri ed assicurando il rispetto delle minoranze.**
- 8. Il Presidente del Consiglio comunale, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentiti i Capi gruppo.**
- 9. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Revisore dei Conti, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.**
- 10. Il Presidente può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio.**
- 11. Invita il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiede chiarimenti direttamente sia ai responsabili delle aree funzionali che ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'o.d.g. dei lavori consiliari.**

12. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2, i compiti ed i poteri del Presidente vengono svolti dal Vicepresidente.
13. É istituito, presso il Comune di Ragalna, l'ufficio della Presidenza del Consiglio, coordinato dal Presidente del C.C. con il Vicepresidente del C.C. ed un dipendente con funzioni di segretario, incaricato dal Segretario Comunale.

CAPO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8

Costituzione

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo Consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri ed è rappresentato da un proprio Capo gruppo che a tale funzione adempie nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi del Comune.
3. Il Capo gruppo in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice capo gruppo. In caso di assenza di entrambi, da altro consigliere delegato dal capo gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale ed al Segretario Generale il nome del Capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente ed al Segretario le variazioni della persona del Capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo "più anziano" per numero di preferenze individuali.
5. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo gruppo del nuovo gruppo.
6. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. Ai gruppi Consiliari sono assicurati, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, e la loro consistenza numerica e la disponibilità dell'Ente.

Art. 9

Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari. Essa è formata da tutti i Capi gruppo Consiliari. Detto organo concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. Il Presidente può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse e delicatezza.
3. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del C.C.

4. La Conferenza dei Capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare ai lavori delle Commissioni, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo può essere invitato il sindaco il quale potrà delegare, per la partecipazione ai lavori, un componente della Giunta.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 10

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'ordinamento Reg.le EE.LL. e delle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dello Statuto e delle altre vigenti leggi in materia, per tutta la sua durata in carica, istituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi consiliari, e sono nominate dal Consiglio con votazione separata e segreta, espressa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica nell'adunanza di cui al primo comma od in quella immediatamente successiva.
3. Il principio della rappresentanza proporzionale dovrà essere rispettato nella maggior misura possibile all'interno delle singoli Commissioni.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, previa delega comunicata al Presidente della Commissione.
5. Ciascun consigliere non può far parte di più di 2 Commissioni.
6. Nelle riunioni delle Commissioni, i Consiglieri debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che rivestono interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado.
7. Sono di norma costituite nel Comune di Ragalna le seguenti Commissioni Consiliari permanenti :
 - a- I C.C.P. – Statuto, Regolamenti comunali, Affari generali ed Istituzionali, Personale, diritti civili, servizi pubblici;
 - b- II C.C.P. – Finanze, Bilancio, Patrimonio, Programmazione e sviluppo economico, Sport, Turismo, Spettacolo e Politiche Giovanili;
 - c- III C.C.P. – Urbanistica, Assetto del territorio, Ambiente ed ecologia, Viabilità, Servizi a rete e Lavori Pubblici.

É stabilita la composizione di n. 5 componenti in modo proporzionale tra i gruppi.

Art. 11

Dimissioni, decadenza, cessazione.

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga dei Consiglieri sono regolate dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Le dimissioni dalla carica di componente la Commissione debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni dei consiglieri comunali sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.
4. La decadenza dalla carica di componente la Commissione per tre assenze (consecutive e non giustificate) dalle riunioni è dichiarata dal Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente del C.C. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualità di Consigliere comporta automaticamente la cessazione dalla funzione di componente di qualsiasi Commissione, senza necessità di alcuna presa d'atto o comunicazione.
6. Il Presidente del C.C., verificatesi le dimissioni, la decadenza oppure la cessazione del componente la Commissione, iscrive all'ordine del giorno del primo consiglio utile la sua sostituzione.
7. Nel caso in cui in contemporanea si dimetta la maggioranza dei componenti di una commissione, il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio utile la rielezione di tutti i componenti della commissione.
8. Qualora vengano modificate le composizioni dei gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio, sentiti in conferenza i capigruppo, può proporre la ricomposizione delle nuove CCP al fine dell'attuazione del comma 2 dell'art.10 del presente regolamento.

Art. 12

Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione ha un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente vengono eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta a maggioranza dei componenti.
3. L'elezione del Presidente e Vice Presidente della C.P. avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio, entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina dei componenti.
4. Presidente e Vice Presidente della C.P. restano in carica per la durata della consiliatura o fino ad eventuali rimodulazioni così come previsto all'art. 11 comma 8.
5. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine predette al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, al Collegio dei Revisori dei Conti, agli organismi di partecipazione popolare ed al Segretario Generale.

6. Il Segretario di ciascuna Commissione, su segnalazione del Presidente della Commissione, è nominato dal Segretario Comunale, con o.d.s. notificato all'interessato entro cinque giorni dalla segnalazione.
7. Il Presidente DELLA CCP, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. In caso di assenza del Presidente presiede la seduta il suo Vice. In assenza di entrambi presiederà il Consigliere che nell'elezione della Commissione ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il Consigliere più anziano di voti nell'elezione a Consigliere.
8. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
9. Su richiesta motivata di almeno due componenti della Commissione il Presidente dovrà provvedere, entro cinque giorni, alla convocazione della Commissione, mettendo all'O.d.G. l'argomento richiesto.
10. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione e ai capigruppo consiliari, nel loro domicilio o via pec, almeno cinque giorni *liberi* prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Segretario Comunale, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
11. In caso di motivata urgenza l'avviso può essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta ed in questo caso la convocazione dev'essere notificata.

Art. 13

Sede delle adunanze delle commissioni

1. Le adunanze delle Commissioni si tengono, di regola, presso la sede comunale, in locali all'uopo destinati nei quali, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri componenti e per il segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco, per gli Assessori e per i funzionari invitati.
2. Apposito spazio sarà riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori della commissione.
3. Il Presidente può stabilire che le riunioni si tengano eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza della Commissione sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
4. La sede ove si tiene la riunione deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 14

Funzionamento delle Commissioni

1. Le Commissioni vengono insediate dal Presidente del C.C.

2. Spetta al Presidente del C.C. convocare e presiedere ogni Commissione in caso di decadenza, dimissioni o cessazione dalla carica per altre cause del presidente o Vice Presidente e fino al rinnovo degli incarichi medesimi.
3. La riunione della commissione in prima convocazione è valida quando sono presenti almeno 3 dei componenti ed almeno 2/5 in seconda convocazione. Tra la 1^a e la 2^a convocazione devono trascorrere almeno 30 minuti.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi d'informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del Comune.
5. Il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni. Su richiesta del Presidente della Commissione partecipa per relazionare sull'argomento il funzionario responsabile del settore. Tutti i consiglieri hanno facoltà di assistere alle sedute di tutte le Commissioni Comunali, senza diritto di parola.
6. Hanno diritto al voto solo i componenti eletti o i delegati in sostituzione.
7. Ai componenti la Commissione spetta il gettone di presenza, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge, salvi i casi in cui il consigliere percepisce l'indennità di funzione.
8. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del C.C., anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame congiunto di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse. La seduta comune è presieduta dal Presidente del C.C. o dal Vice Presidente del C.C., o da uno dei Presidenti di Commissione designato dal Presidente del C.C., fra i componenti di una delle due Commissioni interessate. La riunione è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno, arrotondato per eccesso, dei componenti di ogni singola CCP, ed in seconda convocazione i due quinti dei componenti di ogni singola CCP.

Art. 15

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio stesso o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni esprimono parere su tutti gli argomenti che, ai sensi del precedente comma, saranno posti all'O.d.G. dei propri lavori.

4. Si prescinde dal parere di cui al precedente comma ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione. In questo caso il Presidente rimette la pratica al Consiglio.
5. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazioni di competenza consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili delle aree funzionali o dei servizi o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria.
6. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni consultive di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente del Consiglio e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente del Consiglio può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferite dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
7. Le Commissioni hanno altresì poteri d'iniziativa in ordine alla presentazione formale di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio comunale per il successivo iter procedimentale. Nei casi in cui la proposta non consegua i pareri di idoneità finanziaria ed i pareri tecnici risultino, in tutto o in parte, non favorevoli, la proposta stessa è restituita dal presidente del Consiglio Comunale alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni tecniche e purché sia effettivamente assicurata la copertura finanziaria.

Art. 16

Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e l'invio degli stessi ad ogni singolo componente. Il segretario della commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e conservato con gli atti dell'adunanza in apposito registro. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio comunale ai capi gruppo ed al Segretario Comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Presidente del Consiglio comunale informa il Sindaco e gli Assessori competenti per le materie trattate dei contenuti del verbale e segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della Commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti sono trasmessi anche al Revisore dei Conti a cura del segretario della Commissione competente.

CAPO V

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 17

Commissioni d'indagine

- 1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può istituire, nel suo interno, "commissioni d'indagini" incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili delle aree funzionali e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.**
- 2. La deliberazione che istituisce la Commissione, adottata dal C.C. a maggioranza assoluta dei suoi componenti, definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.**
- 3. La Commissione è composta da n° 5 consiglieri, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.**
- 4. La Commissione è presieduta dal Presidente, eletto dai componenti la commissione stessa a maggioranza semplice e con voto palese, che ne coordina l'attività.**
- 5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.**
- 6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore dei conti, del Segretario Comunale, dei responsabili delle aree funzionali e dei servizi e loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri Enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.**
- 7. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale, incaricato dal Segretario Comunale, su proposta del Presidente della stessa Commissione.**
- 8. Nella relazione al Consiglio, il Presidente della Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.**
- 9. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni o ai provvedimenti che dovranno adottarsi entro il termine di gg. 30.**
- 10. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti e i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.**
- 11. La Commissione d'indagine viene equiparata ad ogni effetto di legge alle Commissioni permanenti.**

Art. 18*Commissioni di studio*

- 1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze attribuite al Consiglio dalle leggi e dallo Statuto. Per tale specifico fine il Consiglio Comunale può chiedere alla Giunta di assicurare il supporto tecnico di esperti esterni, che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare, che dovranno essere incaricati con regolare atto deliberativo dell'Amministrazione. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.**
- 2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.**

CAPO VI

CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 19

Designazione e funzioni

- 1. Il Presidente del Consiglio designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni segrete.**
- 2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvederà a sostituirli.**
- 3. La presenza e l'assistenza degli scrutatori è obbligatoria negli scrutini segreti. Gli scrutatori esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario Comunale riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.**
- 4. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario Comunale.**
- 5. Le schede contestate o annullate, sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.**
- 6. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.**

PARTE II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 20

Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Subito dopo l'insediamento del Consigliere anziano, i Consiglieri Comunali sono invitati dal medesimo a prestare giuramento secondo la formula prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nelle sedute successive, prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento viene redatto processo verbale a cura del Segretario Generale. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

Art. 21

Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.
2. Qualora il Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole sconvenienti, il Presidente lo richiama all'ordine, e comunque procede come previsto all'art. 54 del presente regolamento.
3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 22

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva essi hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo le vigenti normative elettorali, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Nell'adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, l'insussistenza delle condizioni di ineleggibilità o l'incompatibilità previste dalla L.R. n° 31 del 24/6/86 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
4. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza utile, prendendo atto della vacanza e convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste dalla Legge Reg.le 31/86 e successive modificazioni.

Art. 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri comunali con comunicazione scritta al Consiglio Comunale e non necessitano di motivazione.
2. Le dimissioni rese sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto da parte del C.C.

Art. 24

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa d'ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla L.R. 31/86 e successive modifiche, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Se la condizione d'ineleggibilità o d'incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge secondo quanto dispone il primo comma dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990 n° 142, integrato, con modificazioni, nell'ordinamento regionale con l'art. 1, comma 1/g. della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale agli enti locali.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55 E SMI o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetute e non giustificate assenze alle adunanze consiliari è disciplinata dallo Statuto. L'istanza di decadenza, per i Consiglieri che non intervengono senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive, può essere contestata da un componente del Consiglio comunale o da qualunque elettore del Comune. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica giudiziale della contestazione all'interessato. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato al Presidente del C.C., e decide conseguentemente. La votazione della proposta viene effettuata mediante scrutinio segreto ed approvata con maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
7. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 25

Sospensione dalle funzioni

1. In attesa del provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, l'assessore regionale per gli Enti locali può sospendere i consiglieri per i quali è stata promossa la rimozione della carica per i motivi di cui al terzo comma del precedente articolo.
2. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in Enti, istituzioni e organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

CAPO III

DIRITTI

Art. 26

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento rientrante nella competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale per come stabilito dalla legge e dallo Statuto.
3. Per l'esercizio del potere di iniziativa il consigliere può avvalersi degli uffici comunali tramite il Segretario Comunale, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute. I funzionari sono tenuti ad evadere le richieste nel termine di dieci giorni.

Art. 27

Diritto a presentare emendamenti

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni e soppressioni del testo e delle specificità presenti o allegate nella proposta di

deliberazione. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta, al presidente del consiglio Comunale, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza o altri termini previsti dal regolamento di contabilità armonizzata. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate per iscritto al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza vengono trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Segretario Comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria, provvedendo ad acquisire, ove richiesto, i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Comunale, su richiesta del Presidente, provvede ad acquisire seduta stante, dai responsabili dei servizi, i suddetti pareri. Quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
4. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
5. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento precedente, fa cadere automaticamente quest'ultimo.
- 6.

Art. 28

Interrogazioni - Interpellanze - Mozioni - Risoluzioni

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale particolari della vita politica, sociale, economica e culturale del comune, della regione o della Nazione.
2. Le interrogazioni possono essere presentate anche solo verbalmente, le interpellanze e le mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto e firmate.
3. Agli effetti della discussione è considerato proponente, interrogante, interpellante, solo il primo firmatario che, qualora non sia presente al momento della discussione, o rinuncia alla parola, può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 29

L'interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla sua conoscenza, se egli intenda comunicare al Consiglio documenti o se stia per prendere alcune risoluzioni su determinate questioni.
2. L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro e conciso. Essa potrà essere effettuata sia prima che durante la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere una risposta.
3. Il Sindaco o l'assessore delegato per materia, se presenti, possono dare risposta immediata alla interrogazione. In caso contrario, il Presidente del C.C. ne dà comunicazione al Sindaco perché venga data risposta scritta all'interrogazione entro i successivi trenta giorni, salvi i casi d'urgenza.

Art. 30

L'interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 31

Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. In principio di seduta si procede alla discussione delle interrogazioni e delle interpellanze. Tale discussione deve concludersi entro 30 minuti, trascorsi i quali il Presidente rinvia la discussione alla seduta successiva.
2. L'interrogazione viene letta al Consiglio da uno dei presentatori, il quale potrà illustrarne il contenuto. All'interrogante risponde il Sindaco oppure l'Assessore delegato competente, nel corso della seduta o per iscritto nei trenta giorni successivi.
3. Se l'interpellante o l'interrogante si dichiara non soddisfatto della risposta e intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione o dell'interpellanza, deve presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 32

La mozione

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione concernente materie di competenza del Consiglio. Essa deve essere presentata per iscritto e inserita all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
2. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi o votati dai consiglieri.

Art. 33

Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda il Sindaco o almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Il termine di cui sopra è ridotto a 3 qualora per gravi fatti accaduti od eventi eccezionali successi nel territorio del comune, venga richiesto dal 50% dei consiglieri assegnati, motivando la richiesta con i motivi d'urgenza soprascritti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri o del Sindaco e la relativa proposta di deliberazione deve essere fornita dei relativi pareri tecnico e contabile, se occorrono; va indirizzata al Presidente del Consiglio comunale e viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. I consiglieri richiedenti, qualora precisino che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare un esame ed un dibattito generale, senza

adottare deliberazioni o risoluzioni, debbono allegare alla richiesta apposita relazione illustrativa. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve osservarsi quanto stabilito dagli artt. precedenti del presente Regolamento.

Art. 34

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge, in conformità all'art. 7, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n° 142 integrato nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/b della legge regionale 11 dicembre 1991 n° 48 e dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n° 241 per come recepito con la legge regionale 1991 n° 10.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è disciplinata dal Regolamento di accesso agli atti del Comune.

Art. 35

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia digitale (cd,dvd,chiavetta usb) delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, con eventuali allegati, dei provvedimenti del Sindaco e dei funzionari responsabili, dei verbali delle Commissioni consiliari permanenti, dei verbali di altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è disciplinata dal Regolamento di accesso agli atti del Comune.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 36

Diritto di esercizio del mandato elettivo - Indennità di presenza e rimborso spese

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge n. 30/2000 e ss.mm.ii.
2. Ai Consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 1,00 del giorno DOPO per la quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri presenti il gettone di presenza anche per il giorno successivo.
3. Il diritto al gettone di presenza viene comunque maturato se il consigliere comunale partecipa alla discussione e delibera su almeno il 50% dei punti posti all'odg; qualora i punti siano in numero dispari si arrotonda alla metà superiore.
4. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri comunali, nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti e

delle Commissioni d'indagine formalmente istituite e convocate, nel rispetto del comma 3 del presente articolo.

5. I gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.
6. I Consiglieri comunali che risiedono fuori del Comune - definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento - hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché per la loro presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
7. I Consiglieri delegati in modo formale e specifico dal Consiglio o dal Presidente a recarsi per ragione del loro mandato fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco e della Giunta, al rimborso delle spese di viaggio, salvo l'utilizzo della macchina dell'Ente, e all'indennità di missione .

Art. 37

Copertura assicurativa

1. Ai Consiglieri sono estese le coperture assicurative contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato in ordine agli infortuni, alla responsabilità civile ed ai danni ai propri autoveicoli, utilizzati in occasione di trasferimento o missioni.

Art. 38

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta recapitata sia con pec, inviata al Presidente del Consiglio comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 39

Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestioni di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti e affini sino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. **I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi per i motivi di cui sopra, informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.**

Art. 40

Nomine e designazioni di rappresentanti

1. **Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un rappresentante del Consiglio Comunale, questi deve essere designato in pubblica seduta, con voto segreto.**
2. **Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del rappresentante designato. Il Consiglio provvede, con voto segreto a votare la rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.**

3.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art. 41

Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio comunale, escluse le adunanze di cui al successivo terzo comma.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio comunale, la convocazione viene disposta dal Vicepresidente del CC o dal Consigliere Anziano, secondo lo Statuto e il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio comunale, per il giuramento, la convalida, l'eventuale surroga di Consiglieri comunali, l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, è disposta dal Presidente del Consiglio uscente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 34, quinto comma, dalla legge 8 giugno 1990, n° 142 per come integrato nell'ordinamento regionale con la modifica apportata al comma predetto dall'art. 1 comma 1/e, n° 11, della legge regionale 11 dicembre 1991, n° 48. La prima convocazione è disposta entro quindici giorni della proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.
4. Per le adunanze di cui al precedente 3° comma e sino all'elezione del Presidente del Consiglio, esercita le funzioni di Presidente il Consigliere anziano per voti individuali ed a parità di voti il consigliere più anziano d'età.

Art. 42

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità del presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta e se la seduta è pubblica o segreta. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data, l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

Art. 43

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio comunale stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli assessori, alle Commissioni Consiliari, ai Consiglieri comunali e a tutti i responsabili delle aree funzionali.
4. Nell'o.d.g. vanno iscritte con precedenza le proposte del Sindaco, quindi le proposte di tutti i soggetti elencati al comma 3 del presente articolo. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte all'o.d.g. della seduta successiva.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 55. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 44

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere notificato al domicilio del Consigliere comunale come previsto dalla legge. È ammesso l'invio via pec.
2. Le notifiche con la dichiarazione di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente, vengono rimesse alla Segreteria del Comune. La dichiarazione di "avvenuta consegna" può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte sia le firme dei riceventi o le ricevute pec che quella del notificatore. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al presidente del Consiglio comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, o all'indirizzo della pec, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso a domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 45

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art. 46

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e urgenti è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni o nelle 24 ore precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. Al fine di assicurare la massima pubblicità fra la cittadinanza, nei termini di pubblicazione indicati al comma precedente, l'elenco degli argomenti da trattare in Consiglio comunale deve essere pubblicizzato con manifesti da affiggere nel territorio comunale almeno 48 o 24 ore prima della data fissata per l'adunanza.
3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
4. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura dell'Ufficio di Presidenza, assicurandone il tempestivo recapito:
 - al Revisore dei Conti, se direttamente interessato;
 - agli organismi di partecipazione popolari previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento, se interessati;
 - ai responsabili delle aree funzionali.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 47

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nei tre giorni lavorativi precedenti all'adunanza. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo, varianti allo strumento urbanistico, piani particolareggiati, o quant'altro richieda una complessa trattazione consiliare, devono essere depositate presso la segreteria del comune per la visione dei consiglieri comunali almeno quindici giorni o più per gli atti previsti dal regolamento di contabilità armonizzata, prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame.
3. Detti atti sono consultabili e recepibili in copia digitale (su supporti forniti dal consigliere richiedente) da tutti i Consiglieri nelle ore d'ufficio.
4. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 12 della Legge n. 30/2000 e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
5. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 48

Numero legale nelle adunanze di prima convocazione

1. Nel giorno e nell'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio esegue l'appello nominale dei Consiglieri, ed in presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Per la trattazione della attività ispettiva e di ogni altra attività che non comporti espressione di voto, la seduta può proseguire indipendentemente dalla presenza in aula del quorum prescritto.
2. Qualora all'atto della votazione dovesse mancare il numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale sospende di un'ora la seduta.
3. Se alla ripresa dei lavori, non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo, con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione per i presenti, ma con avviso di convocazione per gli assenti.

Art. 49*Adunanza di prosecuzione*

1. Nella seduta di prosecuzione di cui al precedente comma, non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
2. L'inizio della seduta di prosecuzione avviene all'ora fissata nell'avviso. Si procede all'appello dei Consiglieri comunali ed è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno 2/5 dei consiglieri assegnati per legge all'Ente. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità. Qualora il numero predetto di Consiglieri non viene raggiunto, la seduta viene dichiarata deserta.
3. Qualora nel corso della seduta di prosecuzione dovesse venir meno il numero legale, l'adunanza viene sciolta e rinviata a data da destinarsi con ulteriore avviso di convocazione.

ART. 50*Autoconvocazione*

1. Il Consiglio Comunale può votare, a maggioranza semplice dei consiglieri presenti, l'autoconvocazione del Consiglio comunale, fissando giorno ed ora della riunione con obbligo di comunicazione scritta ai consiglieri comunali assenti, per concludere i lavori inerenti all'ordine del giorno della seduta in corso. Nella seduta di autoconvocazione è necessaria la maggioranza dei consiglieri in carica; la mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca nuovamente il numero legale, la seduta viene sciolta dal Presidente.

CAPO III**PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE****Art. 51***Adunanze pubbliche*

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono di regola pubbliche.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 52*Adunanze segrete*

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, della moralità, della correttezza di persone o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali delle stesse.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente del Consiglio comunale, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, un addetto dell'ufficio di segreteria, designato dal Segretario Comunale per la redazione dei verbali, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 53

Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi di ordine sociale e politico della comunità lo facciano ritenere necessario, il Presidente del Consiglio comunale, udita la Conferenza dei Capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati oltre che tutti i cittadini, anche parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze, e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti anche in linea di massima impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 54

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esternare considerazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto, ovvero si presenta in abbigliamento non adeguato alla serietà dell'ambiente, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio Comunale la "censura", sospendendo, se approvata dalla maggioranza dei presenti, la seduta, convocando la conferenza dei capigruppo e riprendendo la seduta dopo 10 minuti d'interruzione.

5. Se alla ripresa dei lavori il censurato comportamento persiste da parte del consigliere, il Presidente del C.C. può proporre al consesso l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta. L'esclusione è proposta dal Presidente oltre che per le ripetute ed inascoltate violazioni di norme, regolamenti e Statuto, anche quando un Consigliere provochi disordini o tumulti o trascenda a oltraggi e vie di fatto. Udite le spiegazioni del Consigliere, la proposta del Presidente è messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.
6. Durante le sedute del Consiglio comunale è vietato in aula l'utilizzo di telefoni cellulari.

Art. 55

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nello spazio dell'aula consiliare delimitata a disposizione del C.C., con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei Capi gruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro la facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento del collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o per limitare la durata dell'intervento di chi sta parlando.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

Art. 56

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale nell'aula consiliare deve restare nell'apposito spazio adiacente a quello messo a disposizione dei consiglieri comunali, ed allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera di un agente di P.M. che dev'essere sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio comunale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.

5. Qualora da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori consiliari o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare il loro allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il proprio posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei Capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con la modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Il Presidente del Consiglio comunale fa apporre un cartello con le norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo nella sala delle adunanze.

Art. 57

Ammissione di funzionari e consulenti in sala

1. Il Presidente, su sua autonoma iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario alla illustrazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 58

Partecipazione del Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti partecipa ai lavori consiliari in tutte quelle sedute in cui si trattano i seguenti argomenti: approvazione del bilancio annuale e pluriennale, relative variazioni, adozione di piani economico finanziari, approvazione del Conto Consuntivo, riequilibrio e assestamento del bilancio. Sarà cura del Presidente del Consiglio invitare il Revisore.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 59

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni in ordine all'attività dell'Amministrazione e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo gli interventi del Presidente, i Consiglieri possono effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.
3. Per quanti intervengono sugli argomenti di cui ai precedenti commi, sarà assegnato da parte del Presidente un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

4. Sulle comunicazioni di cui al punto 2, possono intervenire una sola volta i consiglieri, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene di norma nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
6. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il piano regolatore o sue varianti, o piani urbanistici particolarmente complessi, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

Art. 60

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Per celebrare eventi di notevole importanza, per le commemorazioni e le comunicazioni, ogni Consigliere ha diritto di chiedere la parola prima della trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G.
4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
5. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
6. I Consiglieri che intendono partecipare alle discussioni sull'o.d.g., o presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e quant'altro ritenuto utile, dovranno preventivamente prenotarsi per la discussione.

Art. 61

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, per un tempo massimo di 3 minuti, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Gli interventi non possono durare, nel loro complesso, più di 10 minuti. Quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa a votazione.

2. Il Sindaco, l'Assessore delegato per materia o il primo firmatario della proposta di deliberazione, possono intervenire nel corso della discussione, senza interrompere gli interventi in corso.
3. Limiti di tempo possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti, alle relazioni semestrali del Sindaco e ai piani regolatori e loro varianti generali. Di essi verrà dato avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 62

Chiusura discussione - Dichiarazione di voto

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta l'eventuale replica del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
2. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a dieci minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
3. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti se non si allontanano dal perimetro dell'aula destinata al Consiglio comunale.
4. I Consiglieri non possono più intervenire allorché è iniziata la votazione.
5. Dopo la proclamazione del risultato, i Consiglieri non possono più chiedere la parola per ritornare sullo stesso argomento.

Art. 63

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 64

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, affinché il Presidente decida se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione presieduta dal Presidente del CC, o dal Vicepresidente del CC, o consigliere anziano, e composta da un rappresentante per ogni gruppo consiliare che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole ed in ogni caso non oltre in novantesimo giorno dall'insediamento.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della suddetta commissione senza votazioni.

Art. 65

Termine dell'adunanza

1. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, l'ora entro la quale si deve concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza ed urgenza.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, salva diversa decisione del Consiglio, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno successivo o altro eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato entro otto giorni per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 66

La partecipazione del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita le funzioni stabilite dalla legge e dallo Statuto e fornisce informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 67

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale insieme ad altro dipendente comunale dallo stesso designato, ognuno sotto la propria responsabilità.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare, come da artt. 186 e 187 della L.R. 15.3.1963 n. 16. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere dettate seduta stante, al Segretario per il loro integrale inserimento nel verbale.
4. Ciascun consigliere può fare richiesta al Presidente affinché i propri interventi, compresi eventuali allegati esplicativi (che possono fare parte della deliberazione in oggetto a richiesta del consigliere), siano riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da non scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto a terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.
8. La firma del Segretario Comunale attesta l'autenticità e l'esattezza del verbale, salve le rettifiche che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nelle successive sedute del Consiglio.

Art. 68

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni lavorativi prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.
2. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Presidente del C.C. provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste potranno essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica che deve essere approvata a maggioranza dei presenti.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai verbali delle adunanze appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

PARTE IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 69

Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'albo Comunale on line per il tempo previsto dalla normativa vigente.**
- 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto comunale ed alla legislazione regionale in tema di ordinamento degli EE.LL.**